



Circolare n. 263 - Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 - “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 - specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA



**Circolare: 263**

**Destinatari: Tutto il Personale**

**Oggetto: Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 - “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 - specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA**

Si ritiene opportuno fornire al personale una sintesi del DL 24/2022 relativamente alle specifiche disposizioni che interessano il personale della scuola. Per quanto concerne le misure relative alla gestione dei casi di positività, attività didattica in presenza e a distanza, isolamento e autosorveglianza, misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola, DPI, uscite didattiche e viaggi di istruzione, si rimanda al comunicato precedente.

## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### a) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**

**La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.**



Circolare n. 263 – Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole – D.L. del 24 marzo 2022, n. 24

– “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della

cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 –

L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate).

specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA

Dal **25 marzo 2022** per il personale scolastico rileva l’art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, **dal 1° aprile 2022** per il personale docente, in particolare, rileva anche e soprattutto l’art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021. Si tratta di previsioni inserite dall’art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

<b>Art. 4-ter. 1</b>	<b>Personale ATA</b>	<b>Personale docente</b>
<p>Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola <b>fino al 15 giugno 2022</b></p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate) Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, l’Amministrazione comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in servizio consentito Il rientro in servizio è a partire <b>dal 25 marzo 2022</b></p> <p><b>Per accedere, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base</b> Il contratto del supplente è risolto di diritto</p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate) Si applica la disciplina dell’art. 4-ter.2 (vedi tabella seguente)</p>
	<p><b>NB: differenza rispetto ai docenti:</b> <i>“non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”</i> (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)</p>	



Circolare n. 263 - Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 - "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 25 marzo 2022 -

<p>L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere <b>omessa o differita</b></p>	<p>specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA</p> <p>Si applica. Per accesso NO obbligo GP base. Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>	<p>Si applica. Per accesso NO obbligo GP base. NO adibizione a mansioni anche diverse Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>
--	--	---

**PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE**

<p><b>Art. 4-ter. 2</b></p>	<p><b>Considerazioni</b></p>	
-----------------------------	------------------------------	--



Circolare n. 263 - Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 - "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 25 marzo 2022 - specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro

procedura di verifica mediante APP Verifica-C19 e/o piattaforma integrata SIDI

Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, l'Amministrazione comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in servizio

Il rientro in servizio è, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, a partire **dal 1° aprile 2022**

**Il dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico:**

*"il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le **altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni**, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di*

*programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione"* (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)

(Ovvero attività **IN PRESENZA, poiché** tutte le attività sono previste in presenza, comprese nel profilo professionale **MA NON** a contatto con gli studenti)

Il dirigente scolastico **dal 1° aprile**

**2022** conferisce incarico di supplenza fino al termine delle lezioni. Il contratto di supplenza è risolto di diritto se il titolare adempie all'obbligo

**Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022**, l'obbligo

vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione

Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021

(sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)

La vaccinazione costituisce requisito essenziale **per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.**

**I dirigenti scolastici** e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, **assicurano il rispetto dell'obbligo.**

Specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)



Circolare n. 263 – Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole – D.L. del 24 marzo 2022, n. 24  
– “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 –

1. **b) LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE**

specifiche disposizioni in merito alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA  
**NON** è stato prorogato l’art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020

c) **ASSENZA PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19** \_

Risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui **“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comperto”**).

d) **ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE**

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: *“l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”*.

1. **e) RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022**

**Non è stato prorogato** l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

**Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021** (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022).

-  
**SITUAZIONI PARTICOLARI**



Circolare n. 263 - Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 - “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 -

Dipendenti fragili	Rientrano e sono sottoposti al controllo art. 4-ter.1 e art. 4-ter.2. Se in lavoro agile, cessazione di tale modalità lavorativa (per ATA: modifica piano attività)
Omissione/differimento e certificazione scaduta	Richiedere prima del 1° aprile l’aggiornamento del certificato. Esente per omissione/differiti: accesso senza GP base
Alunni fragili	NON prevista la DDI; Valutare con attenzione, non trascurando gli strumenti già previsti dalla normativa ‘ordinaria’ (ad es. istruzione domiciliare). “Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo” (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)
ATA con GP base	Non prevista alcuna limitazione ‘spaziale’ rispetto agli studenti e al resto del personale (ad es. assistente tecnico e studenti)
Docenti inadempienti e partecipazione Commissione Esame di Stato	<b>CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 /04</b> “1. Al fine di garantire la continuità didattica, <b>il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile</b> , è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
dipendente che non è in possesso di GP base o rifiuta di esibirlo	Assenza ingiustificata; invito e diffida a rientrare; inadempimento e profilo disciplinare